

TAR Bari, Sezione III - Sentenza 04/06/2008 n. 1388
d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

La clausola risolutiva espressa deve comunque essere fatta valere dalla parte interessata, che può sempre ritenere preferibile il mantenimento in vita del contratto per molteplici ragioni: la risoluzione del contratto per inadempimento non opera quindi automaticamente neppure quando gli inadempimenti siano specificamente previsti in contratto come idonei a cagionare la risoluzione. Trattasi di principi generali che non subiscono deroga neppure quando venga in considerazione l'esecuzione di un contratto stipulato con una pubblica amministrazione, la quale mantiene la facoltà di decidere se valersi o meno delle cause di risoluzione.